



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE  
MODIFICA DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118  
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE  
“LEGGE SULL’INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN  
REPUBBLICA” E DEL DECRETO DELEGATO 26 NOVEMBRE 2010 N. 186 E  
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE**

Eccellenze,  
Colleghi Consiglieri,

ho il piacere di presentare loro il progetto di legge di Modifica della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive integrazioni e modifiche “Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica” e del Decreto Delegato 26 novembre 2010 n. 186 e successive integrazioni e modifiche.

Tale progetto di legge viene presentato con lo scopo di introdurre alcune modifiche ed integrazioni alla normativa introdotta circa due anni fa con la Legge n.118/2010, che ha prodotto risultati importanti nel controllo e nella disciplina del rilascio dei permessi di soggiorno e delle residenze, un settore molto delicato nell’equilibrio sociale ed economico di San Marino.

L’art. 1 risponde ad una richiesta presentata dall’Università degli Studi della nostra Repubblica, che ha stipulato alcuni contratti di prestazione lavorativa con diversi docenti stranieri, i quali sono impegnati presso l’ateneo sammarinese per diversi giorni alla settimana, e nei confronti dei quali è stata avanzata la relativa richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per consentire loro un più agevole servizio alla comunità studentesca. Di conseguenza si è ritenuto necessario adottare un ulteriore tipo di permesso di soggiorno, e cioè il “permesso di soggiorno speciale per docenti aventi un contratto di lavoro con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino”. A questo articolo è conseguentemente legato l’art. 5 – che modifica il Decreto Delegato n. 186/2010 – che regola gli adempimenti burocratici legati al rilascio di questo nuovo tipo di permesso di soggiorno.

L’art. 2 nasce dall’esigenza di meglio definire le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno speciale per marittimi, prevedendo che lo stesso venga rilasciato solo in quei casi ove il lavoratore marittimo ne abbia effettivamente la necessità; in tale modo anche un frontaliero, il lavoratore marittimo, potrà essere assunto senza che debba essergli obbligatoriamente rilasciato il permesso di soggiorno, fatto non consentito dalla legge.

L’art. 3 introduce in capo alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione la facoltà di revocare il beneficio della residenza in presenza dei fatti che comportano la revoca del permesso di soggiorno di cui all’art. 17 comma 2 della Legge n. 118/2010, equiparando in tal modo le due fattispecie per quanto riguarda le modalità di revoca.



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

L'art. 4 è frutto di una riflessione nata in seno alla maggioranza per fare in modo che le pratiche di conversione dei permessi di soggiorno ordinario – rilasciati precedentemente all'entrata in vigore della nuova legge - in residenze ai sensi dell'attuale normativa, siano esaminate tenendo conto anche della compatibilità con quanto disposto dalla Legge n. 118/2010, in base ai criteri di maggior rigore previsti dalla normativa attuale.

L'art. 5 è la logica conseguenza di quanto previsto dal precedente articolo 2, andando a modificare il relativo Decreto Delegato n. 186/2010 per quanto riguarda la certificazione da produrre a corredo della domanda.

L'art. 6 si rende necessario per poter dare attuazione a quanto previsto dal precedente art. 1, ovvero istituire nell'apposito Decreto Delegato n. 186/2010 l'elenco della documentazione e certificazione necessaria al rilascio del permesso di soggiorno speciale per docenti aventi un contratto di lavoro con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

L'art. 7 nasce dall'esigenza manifestata dai gestori delle aziende ricettive di cui all'art. 20 della Legge n. 118/2010, per i quali comunicare alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri - l'elenco completo delle generalità dei gruppi vacanze organizzate o dei componenti dei nuclei familiari comporterebbe un dispendio di tempo e di risorse veramente notevole. Di conseguenza si è cercato di venire incontro a tali esigenze prevedendo la responsabilità di notificare solo i dati del capo gruppo o del capo famiglia, i quali si faranno garanti del resto del gruppo o della famiglia notificando i relativi dati. Sono state inserite anche apposite sanzioni amministrative in caso di utilizzo scorretto di tale strumento.

Eccellenze,  
Colleghi Consiglieri,

ho l'onore quindi di richiedere di voler approvare il presente progetto di legge, presentato in prima lettura al Consiglio Grande e Generale il 14 maggio 2012 e nella competente Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione lo scorso 19 giugno 2012.

IL RELATORE DI MAGGIORANZA  
Gluco Sansovini